

Presentazione

- ALESSANDRA BASSI** Componente della Struttura di Formazione decentrata della Corte di Cassazione
- ANTONIO CORBO** Componente della Struttura di Formazione decentrata della Corte di Cassazione

Presiede

- DOMENICO CARCANO** Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione

Ne discutono:

- MASSIMO RICCIARELLI** Consigliere della Corte di Cassazione

Aree di copertura e linee di confine tra corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita

- VINCENZO MONGILLO** Professore di Diritto Penale

La nuova veste del traffico di influenze illecite e le novità in tema di responsabilità degli enti

- RAFFAELE CANTONE** Magistrato, Presidente dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione

La causa di non punibilità di cui all'art. 323-bis cod. pen.: profili sostanziali e processuali

- PAOLO IELO** Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

La disciplina degli strumenti investigativi: l'agente infiltrato e il captatore informatico

- GIUSEPPE SANTALUCIA** Consigliere della Corte di Cassazione

Questioni problematiche in tema di trattamento esecutivo e l'applicazione delle pene accessorie

Report

- DEBORA TRIPPICIONE** Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione


**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**
Alessandra **Bassi** , Antonio **Corbo** , Giovanni **Giacalone**, Gianluca **Grasso**, Angelina-Maria **Perrino**, Valeria **Piccone**, Gianluigi **Pratola**

Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di Cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di cassazione*

I reati corruzione e la legge c.d. "Spazzacorrotti"



Corte Suprema di Cassazione
Roma 26 settembre 2019, ore 14,30
Aula Giallombardo – (II piano)

OGGETTO

Il recente intervento riformatore ad opera della legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. "Spazzacorrotti", sollecita una riflessione più ampia sulla disciplina sanzionatoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, tema che ciclicamente richiama l'attenzione non solo degli operatori del diritto, ma anche dell'opinione pubblica, con particolare riguardo all'aspetto dell'effettività della risposta punitiva.

Negli ultimi anni, la materia è stata interessata da un continuo succedersi di novità normative. Dapprima, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. "legge Severino", sono stati introdotti, tra l'altro, i reati di induzione indebita, di traffico di influenze illecite e di corruzione per l'esercizio della funzione, ed è stata eliminata inoltre la figura – tradizionale – della corruzione per un atto di ufficio. Con la successiva legge 27 maggio 2015, n. 69, da un lato, si è inasprito il trattamento sanzionatorio per le fattispecie di corruzione e di induzione indebita, e, dall'altro, si è introdotta una circostanza ad effetto speciale collegata a comportamenti collaborativi con l'autorità giudiziaria. Con la legge n. 3 del 2019, per quanto di specifico interesse, il legislatore ha significativamente innalzato la cornice edittale della corruzione per l'esercizio della funzione, ha riformulato la figura tipologica del traffico di influenze illecite inglobandovi la condotta di millantato credito già contemplata dall'art. 346 c.p. – abrogato con la stessa legge –, ha modificato la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ed ha previsto un'inedita causa di non punibilità, ridisegnando inoltre il sistema delle pene accessorie.

Il magmatico sovrapporsi delle novità sollecita l'analisi su ambito di operatività e linee di confine tra le diverse fattispecie di reato previste in materia. In particolare, risulta problematico il rapporto tra le diverse figure della corruzione per l'esercizio della funzione, della corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e dell'induzione indebita - soprattutto alla luce del disposto inasprimento sanzionatorio per la prima ipotesi - e rimane ancora da definire l'esatta

area di copertura del delitto di traffico di influenze illecite, anche in riferimento alle attività di *lobbying*. Si impone altresì una riflessione sulle modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, anche alla luce della previsione della fattispecie del traffico di influenze illecite fra i reati-presupposto ed al generale inasprimento delle sanzioni, affiancato però dall'introduzione dell'attenuante della collaborazione. La novella causa di non punibilità di cui all'art. 323-*ter* cod. pen., ispirata alla proposta di "Cernobbio" elaborata nella metà degli anni novanta del secolo scorso a seguito dell'esplosione delle indagini cd. di "tangentopoli", pone all'interprete delicati problemi non solo di ordine sostanziale – con particolare riguardo ai presupposti di applicabilità ed ai rapporti con l'attenuante di cui all'art. 323-*bis* cod. pen. –, ma anche di tipo processuale.

Significativi, inoltre, sono gli interventi della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sia sul versante delle indagini e delle prove, sia su quello del trattamento esecutivo. Con riferimento al primo ambito di disciplina, si segnalano, in particolare, le specifiche disposizioni concernenti, da un lato, l'utilizzo del captatore informatico per le indagini in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, il cui ambito di operatività e la cui specificità rispetto al regime ordinario ed a quello previsto per i reati di criminalità organizzata sono ancora da valutare compiutamente, e, dall'altro, l'istituto dell'agente "infiltrato", delineato in termini funzionali anche ad evitare confusioni con la figura dell'agente "provocatore". Per quanto riguarda il secondo versante, di immediato impatto è l'ampliamento ai delitti contro la p.a. del divieto di concessione dei benefici penitenziari previsto dall'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale ha riaperto la discussione sul tema generale della applicabilità in senso retroattivo delle disposizioni incidenti *in malam partem* sul trattamento esecutivo per i reati già accertati o, comunque, già commessi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, portando la giurisprudenza - con il conforto della dottrina - a tracciare linee

interpretative innovative rispetto agli orientamenti consolidati nonché a proporre questioni di legittimità costituzionale. Non va trascurata, infine, l'incidenza delle nuove regole in tema di pene accessorie non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche, e soprattutto, sotto il profilo processuale, specie in rapporto all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'incontro di studio si pone dunque l'obiettivo di fare il punto sui principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della dottrina formati in materia a seguito della recente riforma nonché di illuminare gli aspetti della disciplina, allo stato, maggiormente controversi.

Metodologia – I temi saranno esaminati sia da un punto di vista teorico generale, sia da un punto di vista più strettamente applicativo, con attenzione a specifiche figure e fattispecie problematiche e con analisi della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Per questa ragione, sono state previste relazioni di un Professore universitario e di quattro Magistrati, con esperienze giudicanti, requirenti e nel "sistema" della prevenzione amministrativa.

Si darà, al termine delle relazioni, la parola a tutti gli intervenuti che vorranno partecipare al dibattito, nei limiti del tempo disponibile, per l'individuazione di ulteriori profili controversi e di ipotesi di soluzioni.

Destinatari – L'incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito e agli Avvocati.

Magistrati formatori responsabili dell'Incontro:

ALESSANDRA BASSI, ANTONIO CORBO